



Comune di Ponte Nossola
Provincia di Bergamo
Via G. Frua n. 35 – 24028 PONTE NOSSOLA (BG)
035/701054 – Fax 035/703631
Web Page: www.comune.pontenossa.bg.it

Nota informativa ICI 2011

ESENZIONI I.C.I. PRIMA CASA

Anche per l'anno 2011 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le sue pertinenze (garage, cantine, box auto ecc..), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista per l'abitazione principale (€ 103,29).

L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati, non assegnatari della casa coniugale ed alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

1) Aliquote e detrazioni

Per l'anno 2011 sono state confermate le seguenti aliquote differenziate già in vigore:

6,00 per mille per abitazioni principali e per le rispettive pertinenze
6,50 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale
La detrazione per l'abitazione principale è di € 103,29

2) Versamento dell'imposta

L'imposta, che grava sui fabbricati e sulle aree fabbricabili, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatore finanziario per l'anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- **la prima rata entro giovedì 16 GIUGNO 2011**, pari al 50% dell'imposta dovuta,
- **la seconda rata entro venerdì 16 DICEMBRE 2011**, a saldo

E' consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2011

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

Il versamento non è dovuto per importi annui pari o inferiori a **€ 5,16**

3) Modalità di versamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il c/c postale n. 16542243 intestato a "Comune di Ponte Nossa – I.C.I. – Servizio Tesoreria", presso gli uffici postali oppure presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bergamo – Filiale di Ponte Nossa.

E' possibile effettuare il versamento utilizzando il modello F24 (*si rammenta che il codice catastale del comune di Ponte Nossa è F941*) presso qualsiasi sportello postale o bancario e compensare il debito ICI con eventuali crediti erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

4) Ravvedimento operoso (Omesso o parziale versamento)

Il contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare correttamente i versamenti I.C.I. alle scadenze di giugno e dicembre, ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, l'omissione o il parziale versamento effettuando il pagamento dell'imposta ancora dovuta maggiorato di una sanzione ridotta:

- Pari al 3% dell'imposta se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo;
- Pari al 3,75% dell'imposta se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione.

Oltre alla sanzione come sopra determinata, il contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data del versamento in sede di ravvedimento, al tasso dell'1% dall'1/1/2010 e dell'1,5 % dall'1/1/2011, calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo. Il versamento deve essere effettuato utilizzando l'apposito "Bollettino di versamento" che deve essere compilato, in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza: nelle caselline dedicate alle voci *terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazioni principali e altri fabbricati*, devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi.

La somma che si va a versare deve, invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione e gli interessi. Va inoltre specificato l'anno di imposta al quale si riferisce il ravvedimento e barrata l'apposita casella "RAVVEDIMENTO". Si invita quindi a comunicare all'ufficio tributi l'avvenuta effettuazione del suddetto adempimento, allegando la fotocopia della ricevuta del versamento.

5) Dichiarazioni di variazione

E' stato soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione relativa agli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente. In ogni caso resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione per le variazioni che non riguardano i diritti sugli immobili e le volture catastali. Per esempio rimane l'obbligo nei seguenti casi:

- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati;
- L'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- L'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- L'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile;
- Il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- L'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- L'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- L'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- L'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- Per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- L'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- L'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- E' intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione d'usufrutto;
- E' intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;
- L'immobile è di interesse storico o artistico;
- Le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;
- L'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
- L'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- Si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- L'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- L'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

6) Aree fabbricabili

Il valore sui cui deve essere calcolata l'imposta è quello venale in comune commercio al 1^o gennaio dell'anno di riferimento.

Il Consiglio Comunale ha approvato la tabella dei valori medi delle aree edificabili.

Tale tabella, allegata al regolamento I.C.I. può essere richiesta via fax al numero 035 703631 ed è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.pontenossa.bg.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Ufficio tributi telefono 035 701054 interno 3– fax 035 703631

Responsabile di procedimento Pellegrini Elena E-mail: tributi@comune.pontenossa.bg.it .

Responsabile servizi finanziari Bonadei Mirella E-mail: finanziari@comune.pontenossa.bg.it

Ponte Nossa, 30 Maggio 2011

La responsabile del procedimento
(Pellegrini Elena)